Bollettino Ufficiale
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

ABBONAMENTI
Per la Repubblica ed il Regno d’Italia: Anno L. 10,—
... gli altri Stati: 20,—
Per ogni colonna interna: L. 20,—
... linee o spazio di linee: 0,50

INSERZIONI
Prezzo del presente numero L. 0,40 — se assestato L. 0,60 (oltre le eventuali spese postali).
N. B. - I suddetti prezzi di vendita e di pubblicazione sono fissati stabiliti con deliberazione 31 Gennaio 1924 del Congresso di Stato. - La pubblicazione inizi a pagamento sono subordinate a deposito preventivo.

ANNO 1924
SAN MARINO, 25 OTTOBRE
N. 8

REDAZIONE ED AMMINISTRAZIONE: SEGRETERIA DEGLI ESTERI
Telefono N. 2-8.

PARTE UFFICIALE

N. 28.

Decreto di approvazione del Regolamento per la esecuzione della Convenzione Postale fra la Repubblica di San Marino e il Regno d’Italia.

Nei Capitani Reggenti
la Repubblica di San Marino

Valendo di quella facoltà concessa dal Con- siglio Grande e Generale sin dalla San Tornata dell’8 Agosto 1924: decretiamo, promulgiamo e pubblichiamo:

Art. 1.
Gli Stabilimenti postali della Repubblica di S. Marino sono pareggiati agli Uffici Postali del Regno d’Italia, e perciò debbono, nella esecuzione dei servizi ad essi affidati, osservare tutte le leggi, i regolamenti, le istruzioni in materia vigenti nel Regno d’Italia, colla modificazioni che vi fossero successivamente apportate, salvo quanto sia diversamente indicato nella Convenzione Italo-Sammarinese del 5 Maggio 1923 e nel presente Regolamento.

Art. 2.

Art. 3.
I volumi delle Leggi, dei Regolamenti e delle istruzioni e i modelli a stampa necessari alla esecuzione dei vari esercizi, sono provveduti all’Amministrazione Postale della Repubblica di San Marino dall’Amministrazione Italiana.

L’Amministrazione Sammarinese provvede a sue spese per la fabbricazione delle carte valori di cui all’art. 9 della convenzione, nonché dei Vaglia.

Art. 4.
Lo scambio dei dispacci postali e dei pacchi postali, tra la Repubblica di S. Marino e lo Stato Italiano, deve aver luogo ogni giorno in modo regolare e secondo la formalità in vigore nel Regno d’Italia a mezzo degli Uffici di Rimini e di San Marino.

Questo trasporto sarà fatto a cura e sotto la responsabilità dell’Amministrazione Sammarinese, e la parte di spesa che dovrà pagare l’Amministrazione Italiana, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione, resta convenuta in L. 1000 annue da pagarsi in una sola rata posticipata a scadenza di ogni esercizio, finanziario.

Art. 5.
In relazione all’art. 8 della Convenzione resta stabilito che l’Amministrazione Postale Italiana sostituisce nei casi accennati nel detto articolo gli Stati Esteri per le corrispondenze e pei pacchi da e per l’estero, e la sua responsabilità cessa con la regolare consegna dei dispacci e dei pacchi all’incaricato del trasporto fra Rimini e San Marino.

Art. 6.
Per gli effetti dell’art. 9 della Convenzione, l’Amministrazione Sammarinese, ritenendo a proprio profitto tutte le tasse riscosse per i servizi della Posta, lettere, dei pacchi, dei Vaglia e dei conti correnti ed assegni postali, non è tenuta a rendere conto all’Amministrazione Italiana.

A questa però dovranno essere rimborinati non solo i diritti doganali di cui al suddetto articolo della Convenzione, ma ezioiando quelli postali e le multe gravanti i pacchi e le scatole di valore provenienti dall’Estero.

Per il relativo conteggio (ivi compreso quello dell’importo dei diritti gravanti i pacchi da e per l’estero,
leggi dei rispettivi Paesi, i titoli di commercio loro affidati da terzi per l’incasso, ai sensi degli art. 4 e 5 della Convenzione Postale Italo - Sammarinese.

Art. 9.
L’eventuale protesto dei titoli affidati, come nell’articolo precedente, all’una od all’altra delle due Amministrazioni, deve essere chiesto dagli interessati all’atto della presentazione dei titoli stessi agli Uffici di partenza mediante apposita dichiarazione sulle distinte di pagamento.

Art. 10.
I titoli da protestarsi debbono essere consegnati contro ricevuta dagli Uffici postali, alle persone designate dagli speditori dei titoli stessi o ad un ufficiale pubblico competente. Dopo tale consegna l’Amministrazione che l’ha eseguita resta esonerata da ogni responsabilità ed obbligo ulteriore, salvo quello di rinviare all’origine i titoli stessi coi relativi atti quando siano restituiti dagli ufficiali incaricati del protesto o dalle persone designate dai mittenti.

Art. 11.
Tutte le spese relative ai protesti sono anticipate dai mittenti degli effetti. La somma da anticiparsi è di L. 20 e deve essere convertita in valuta a tasso a favore dell’Ufficio di destinazione. I committenti debbono però obbligarsi, mediante dichiarazione sulle distinte di pagamento, a rimborcare l’Amministrazione delle maggiori spese che potessero eventualmente occorrere.

Non essendo adiда il protesto, si ristituisce all’Ufficio di origine il vagaia rappresentante le spese anticipate per il rimborso al mittente.

Art. 12.
Gli altri servizi debbono essere eseguiti applicando in tutto le norme e le disposizioni vigenti all’interno del Regno, come è detto nel precedente Art. 1.

Art. 13.
La Convenzione Postale fra l’Italia e la Repubblica di San Marino, firmata a Roma il 5 Maggio 1923 ed approvata con R. Decreto Legge del 31 Ottobre 1923 N. 2604, ed il presente relativo Regolamento, avranno effetto dal 1° Luglio 1924.

Questo Regolamento potrà essere modificato di comune accordo fra le due Amministrazioni.

Fatto in deposito originale e notificato in Roma addì 7 Giugno 1924.

IL CONSOLE GENERALE DELLA REPubblica di S. MARINO
f.to Ernesto Garutti
IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI POSTALI
f.to Emanuele Franco

---

**TABELE Dimosttrativa** della oesenzioni dalle tasse postali accordate al Carteggio cambiato tra gli uffici della Repubblica di San Marino e quelli del Regno d’Italia.

---

**UFFICI MITTENTI**

**UFFICI CON I QUALI POSSONO CORRISPONDERE**

**MODI DI SPEDIZIONE DEL CARTEGGIO**

**UFFICI DELLA REPUBBLICA**

Reggenza, Segreteria degli Affari Esteri, Segreteria degli Affari Interni (residenti in San Marino).

Ministeri ed Amministrazioni centrali.

Autorità giudiziarie superiori del Regno (1).

Comandi di legione, divisione, compagnia, tenenza e sezione dei reali carabinieri del Regno.

Consoli della Repubblica, con sede nel Regno (2).

Giudice di appello per le cause penali e civili, al servizio della Repubblica, dimissario nel Regno (3).

L. C. - P. C.

---

(1) Primi Presidenti e Procuratori generali delle Corti di Cassazione, Primi Presidenti e Procuratori generali delle Corti di appello, Presidenti di sezioni e Procuratori generali delle sezioni separate di Corti d’appello, Presidenti delle Corti d’assise, Presidenti dei Tribunali e Procuratori del Re.


(3) Attualmente è l’on. Senatore Prof. Vittorio Scaljolu, in Roma.
<table>
<thead>
<tr>
<th>UFFICI MITTENTI</th>
<th>UFFICI CON I QUALI POSSONO CORRISPONDERE</th>
<th>MODI DI SPEDIZIONE DEL CARTEGGIO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Intendenze di Finanza del Regno.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Prefetti, Sotto-prefetti e Commissari distrettuali del Regno.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pretori del Regno.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Questori e capi d’ispezione, di delegazione e di uffici di pubblica sicurezza del Regno.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Biblioteca governativa della Repubblica di San Marino.</td>
<td>Biblioteca Centrale Nazionale (Vittorio Emanuele) in Roma.</td>
<td>L. C. - P. C.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Autorità giudiziarie superiori del Regno.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Biblioteca Nazionale di Firenze e Biblioteca Universitaria di Bologna.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Comandanti di legione, divisione, compagna, tenenza e sezione dei reali carabinieri del Regno.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Giudice di appello per le cause penali e civili, al servizio della Repubblica, dimorante nel Regno</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(anche con indirizzo nominativo).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Giudice di prima istanza per le cause penali, al servizio della Repubblica, dimorante nel Regno</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(anche con indirizzo nominativo).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pretori del Regno.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Questori e capi di ispezione, di delegazione e di uffici di pubblica sicurezza del Regno.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Consoli della Repubblica con sede nel Regno.</td>
<td>Ministero delle Poste e dei Telegrafi del Regno.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Direzione ed uffici delle Poste.</td>
<td>Ministero delle Poste e dei Telegrafi del Regno.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Giudice di appello per le cause penali e civili al servizio della Repubblica, dimorante nel Regno.</td>
<td>Direzioni ed uffici postali (comprese le collettorie) del Regno.</td>
<td>L. C. - P. C.</td>
</tr>
<tr>
<td>Giudice di prima istanza per le cause penali, al servizio della Repubblica, dimorante nel Regno.</td>
<td>Reggenza della Repubblica.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Commissario della Legge, ossia Giudice unico della Repubblica.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>UFFICI DEL REGNO</td>
<td>Reggenza della Repubblica.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Segreteria degli Affari Interni (in San Marino).</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) Attualmente è il Sig. Comm. Gaetano Azzariti, in Roma.
<table>
<thead>
<tr>
<th>UFFICI MITTENTI</th>
<th>UFFICI CON I Quali POSSONO CORRISPONDERE</th>
<th>MODI DI SPEDIZIONE DEL CARTEGGIO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Segreteria degli Affari Esteri (in San Marino).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Segreteria degli Affari Interni (in San Marino).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Direzione ed uffici dei Telegrafi della Repubblica.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Direzione ed uffici delle Poste della Repubblica.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Segreteria degli Affari Esteri (in San Marino).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Segreteria degli Affari Interni (in San Marino).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Commissario della Legge, ossia Giudice unico della Repubblica.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Segreteria degli Affari Esteri (in San Marino).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Segreteria degli Affari Interni (in San Marino).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Commissario della Legge, ossia Giudice unico della Repubblica.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Segreteria degli Affari Esteri (in San Marino).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Segreteria degli Affari Interni (in San Marino).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Segreteria degli Affari Esteri (in San Marino).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Segreteria degli Affari Interni (in San Marino).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Segreteria degli Affari Esteri (in San Marino).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Segreteria degli Affari Interni (in San Marino).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Commissario della Legge, ossia Giudice unico della Repubblica.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Questori e capi di ispezione, di delegazione e di uffici di pubblica sicurezza.</td>
<td>Reggenza della Repubblica.</td>
<td>L. C. - P. C.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Segreteria degli Affari Esteri (in San Marino).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Segreteria degli Affari Interni (in San Marino).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Commissario della Legge, ossia Giudice unico della Repubblica.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>